



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 31

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Resp. Proced.: Dott.ssa L. Castigliengo

OGGETTO: Decisione CCEPS
di annullamento delibera CAM di
non apertura procedimento
disciplinare.

Si porta a conoscenza degli OMCeO l'allegata decisione della CCEPS, emessa a seguito di ricorso promosso da un soggetto il quale, a seguito di un esposto presentato ad un Ordine territoriale nei confronti di un suo iscritto, aveva successivamente ricevuto comunicazione della decisione della Commissione di Albo di non apertura del procedimento disciplinare a carico del sanitario e di archiviazione della procedura.

La Commissione Centrale, con la suddetta decisione, ha accolto il ricorso presentato dall'esponente avverso la delibera di archiviazione, ritenendolo ammissibile, annullando l'impugnato provvedimento della Commissione disciplinare e rinviando al Presidente dell'Ordine e alla predetta Commissione per la riedizione del potere.

Le motivazioni addotte circa l'ammissibilità del suddetto ricorso sono da ricondursi al fatto che il ricorso medesimo è relativo ad una fase preliminare e prodromica al procedimento disciplinare e avente ad oggetto l'accertamento della legittimità e correttezza dell'iter di formazione della decisione di non apertura del procedimento e di archiviazione dell'esposto.

Stabilisce infatti la CCEPS che: *"in tale fase deve ritenersi sussistere l'interesse e la legittimazione dell'esponente in ordine al corretto operare della commissione ovvero alla verifica che la determinazione sia stata adottata nella piena conoscenza dei fatti ed il percorso logico-motivazionale risulti immune da vizi di legittimità, quali erronea e falsa percezione o valutazione dei fatti presupposti, difetto di istruttoria, vizio della motivazione"*.

Data la portata innovatrice della sentenza, si invitano le competenti Commissioni di Albo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni disciplinari loro attribuite dalla legge, ad un'attenta valutazione degli elementi probatori raccolti e, in generale, ad una compiuta e corretta attività istruttoria preliminarmente all'emanazione di una delibera di non apertura del procedimento disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

Cordiali saluti



FILIPPO
ANELLI
14.03.2024
15:23:49
GMT+00:00

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 09 anno 2024

RICORSO 11/2022/112

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Antonio Pasca	Presidente
Dott. Giovanni D'Angelo	componente
Dott. Vito Gaudiano	componente
Dott. Maurizio Grossi	componente
Dott. Umberto Quiriconi	componente
Dott. Silvestro Scotti	componente

con l'assistenza del dott. Silvestro Scotti, facente funzioni di Segretario;

visti gli atti;

udita la relazione del Presidente e relatore, dott. Antonio Pasca;

udite le parti presenti, come da verbale;

ha pronunciato nell'adunanza pubblica del 17 gennaio 2024 la seguente

DECISIONE

sul ricorso

contro

e nei confronti di

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

In data 18.01.2022 perveniva all'Ordine di _____ l'esposto del sig. _____ nei confronti del dott. _____, Medico-Psichiatra in servizio presso la ASL di _____, *“per aver violato quest'ultimo, con il quale era in atto un rapporto di cura, gli artt. 3-4 e 28 del suo Codice Deontologico, in quanto approfittava della sua condizione per instaurare una relazione parallela con _____, moglie del suo paziente _____”*.

In data 14.04.2022, Il Presidente dell'Ordine, ai sensi dell'art.39 del DPR n.221/1950, convocava il dott. _____ per il giorno 21.04.2022 per essere ascoltato in ordine ai fatti contestatigli in relazione all'espletamento della sua attività professionale di cura, rubricata come *“Relazione di cura”* dall'art. 20 del Codice deontologico.

In sede di confronto il sanitario negava di aver avuto contatti con la moglie dell'esponente *“se non quando venivano insieme a visita”* e dichiarava di aver deciso di interrompere la relazione di cura a favore del _____ dopo aver ravvisato *“una certa aggressività”* dello stesso nei propri confronti. Dopo l'opportuno passaggio di cura ad altro collega, questa veemenza diveniva sempre più strutturata, degenerando in un vero e proprio *stalking*, tanto che in data 15.03.2022 il _____ aveva provveduto a sporgere denuncia nei confronti dell'esponente presso la Questura di _____.

In data 19.05.2022 il Presidente dell'Ordine ascoltava anche il sig. _____ per produrre prove *“oggettive e concrete”* a sostegno dell'esposto del 18.01.2022 e per informarlo dell'esistenza di eventuali procedimenti civili e penali, giudiziali e/o stragiudiziali, in corso e/o conclusi, connessi alla vicenda narrata. Nel merito, l'esponente affermava che la relazione tra sua moglie e il dott. _____

_____ durava *“almeno da quattro anni e mezzo”* e di aver raccolto *“una serie di prove e registrazioni”*, che su consiglio del proprio avvocato non poteva presentare, essendo oggetto di un procedimento di separazione in corso. All'ascolto dei presenti rendeva disponibili tre audio ottenuti da una agenzia investigativa da lui incaricata. La trascrizione degli audio era acquisita agli atti.

In data 07.06.2022 si riuniva la Commissione disciplinare, che, dopo aver messo in risalto come *“il quadro probatorio, originato dall'insieme di tutti i peculiari “elementi di prova” costituitisi in questa fase, nonché quelli procurati e posti a disposizione da entrambe le parti”* non permetteva *“in rito e nel merito, di ricondurre l'ipotesi di un presunto lesivo comportamento censurabile nei confronti del dott. _____ al periodo (09 maggio 2014/ 28 marzo 2019) in cui tale sanitario ha intrattenuto con l'odierno denunciante una “Relazione di cura”, secondo la definizione e la sua declinazione dettate dall'art.20 del vigente Codice Deontologico Medico”*, deliberava all'unanimità la non apertura di un procedimento disciplinare a carico del dott. _____ disponendone, per l'effetto l'archiviazione della relativa procedura.

In data 29.07.2022 l'Ordine comunicava la decisione all'esponente.

Con il ricorso in epigrafe il sig. _____ chiede l'annullamento della delibera di archiviazione opposta, affinché il dott. _____ venga ritenuto responsabile della violazione degli artt. 3, 4 e 28 del Codice deontologico, e per l'effetto, che nei confronti del medico siano irrogate le opportune e dovute sanzioni disciplinari.

Nel merito il ricorrente evidenzia che la Commissione giudicante, per formulare il deliberato di archiviazione, sembra aver *“erroneamente”* usato la formula dubitativa *“non ne discendono rilievi probatori incontrovertibili [...] realmente certi, concordanti ed efficaci sotto il profilo puramente deontologico [...] riguardo, soprattutto, la collocazione del loro succedersi e del loro*

concatenarsi...”, ancorandolo agli episodi registrati nel 2021, quando ormai il non era più un paziente del , essendosi la “relazione di cura” interrotta nel 2019.

In realtà, come puntualizza il , sulla base di quanto dichiarato dallo stesso - *“si evince chiaramente che le contestazioni (nonché il divieto di aver contatti con la propria moglie) gli erano state mosse ben prima dell’anno 2019, data di interruzione del “Rapporto di cura” (tenuto dal 2014 al 2019), avendo quest’ultimo spontaneamente dichiarato che il gli aveva (re)imposto di non avere più alcun contatto con la propria moglie”.*

Con documentazione trasmessa in data 09.12.2022, prot. n.0067237, il sig. segnalava diverse irregolarità (“omissioni e reati”) commesse nel corso del procedimento disciplinare da “i vertici in nome del Presidente Ordine Dottore , del Presidente Commissione Dottore e del Segretario Dott. ”, tali da “favorire ulteriormente” il dott.)

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Occorre anzitutto premettere che il ricorso in esame, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, deve ritenersi ammissibile.

Costituisce pacifico orientamento quello secondo cui i soggetti del giudizio proposto avverso le sanzioni disciplinari sono l’ordine professionale, l’incolpato e il pubblico ministero.

La presenza del pubblico ministero come parte necessaria rende evidente che il rispetto delle regole deontologiche presenta rilevanti profili di interesse pubblico e generale che trascendono il limitato ambito del rapporto punitivo, perché il rispetto delle regole deontologiche garantisce e tutela non solo il decoro e l’immagine dell’esercizio della professione, ma anche quello dei cittadini e della collettività.

Pertanto il giudizio in esame non è relativo alla contestazione di una irrogata sanzione disciplinare, concernendo viceversa la fase preliminare e prodromica, ovvero la decisione dell’organo disciplinare di archiviazione e di conseguente non attivazione del procedimento.

La peculiarità del caso in esame risiede anche nel fatto che la fattispecie concretamente denunciata dall’esponente non appare allo stato sussumibile in una fattispecie di illecito penale, mentre l’eventuale tutela innanzi al giudice civile risulterebbe in qualche modo condizionata dalla verifica dell’illegittimità del comportamento dell’incolpato proprio in relazione alle eventuali e ipotizzate violazioni del codice deontologico, quale illecito comportamento eventualmente causativo di danno risarcibile.

Pertanto il giudizio in esame, proposto avverso la decisione della commissione disciplinare di non apertura del procedimento disciplinare, investe una fase preliminare e prodromica avente relativamente alla legittimità e correttezza dell’iter di formazione della determinazione di non apertura del procedimento e di archiviazione dell’esposto.

In tale fase deve ritenersi sussistere l’interesse e la legittimazione dell’esponente in ordine al corretto operare della commissione ovvero alla verifica che la determinazione sia stata adottata nella piena conoscenza dei fatti ed il percorso logico-motivazionale risulti immune da vizi di legittimità, quali erronea e falsa percezione o valutazione dei fatti presupposti, difetto di istruttoria, vizio della motivazione.

La commissione infatti può statuire la non apertura del procedimento disciplinare e l'archiviazione dell'esposto ma solo a seguito di una corretta valutazione degli elementi probatori offerti e/o, qualora insufficienti, attraverso l'integrazione documentale o ulteriore attività istruttoria.

Nella valutazione degli elementi di prova offerti dall'esponente la commissione non può prescindere dal rispetto degli ordinari criteri di logica e non può ignorare presupposti di fatto dei quali abbia invece preso piena conoscenza, senza peraltro alcuna specifica motivazione sul punto, determinandosi – viceversa - una attività viziata sotto i profili dell'illogicità e della erronea presupposizione.

In tale prospettiva deve ritenersi che la decisione di non apertura del procedimento disciplinare sia conseguenza di errore e di una superficiale valutazione degli elementi di prova in atti.

Il limite del sindacato giurisdizionale di competenza di questo giudice, stante l'ampia discrezionalità (che rappresenta concetto ben diverso dall'arbitrarietà) che caratterizza l'attività dell'organo disciplinare, deve intendersi rigorosamente circoscritto ai profili di illegittimità macroscopica, il cui accertamento risulti dunque evidente *ictu oculi*.

Tale macroscopicità sembra ricorrere nel caso di specie sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità e erronea presupposizione.

Ciò si evince infatti chiaramente anche dalla semplice lettura del verbale di audizione dell'incolpato (in data 21 aprile 2022) da parte del Presidente dell'Ordine, a seguito di convocazione ex art. 39 D.P.R 221/1950, durante la quale l'incolpato ha affermato:

- che il rapporto terapeutico con l'esponente ha avuto inizio nel maggio 2014 e si è concluso in data 28.3.2019;
- di avere incontrato la moglie dell'esponente solo in occasione delle sporadiche volte in cui la stessa avrebbe accompagnato il marito a visita;
- di non aver mai incontrato la moglie dell'esponente in altri luoghi e di non aver mai intrattenuto con la stessa alcun tipo di rapporto.

E tuttavia risulta invece in atti che la commissione, nel corso della successiva audizione dell'esponente del 19 maggio 2022, abbia esaminato ed ascoltato gli audio (di cui sono in atti le trascrizioni effettuate proprio in sede di audizione), relativi ad intercettazioni ambientali datate 10, 17 e 21 dicembre 2021 e in ipotesi (verificabile) relative a colloqui telefonici intercorsi tra la mogli dell'esponente e il professionista; in particolare nella seconda registrazione della intercettazione ambientale risalente alla data del 10 dicembre 2021 il professionista pronuncia la seguente frase: "oh sei dura... tre anni che dico sempre le stesse...dopo tre anni continui ancora a dire ...ma com'è che non ti entra nella testa" (tre anni a ritroso dal dicembre 2021 conducono all'anno 2018, in cui era in atto il rapporto di cura).

Il riferimento temporale delle vicende al triennio antecedente al dicembre 2021 appare invece coerente con la dichiarazione dell'esponente, che nel corso della sua audizione in data 19 maggio 2022 ha testualmente dichiarato di avere interrotto il rapporto di cura quando iniziò ad avere prove della relazione del medico con sua moglie e che "la suddetta relazione dura almeno da quattro anni e mezzo" (quattro anni e mezzo a ritroso dalla data del 19 maggio 2022 conducono infatti all'incirca al dicembre 2018, quando il ricorrente-esponente era in terapia).

Siffatta evidente contraddizione – fatta salva ovviamente la successiva verifica della genuinità e attendibilità delle affermazioni e la relativa valutazione ad opera della Commissione - avrebbe dovuto indurre la commissione a ulteriore attività istruttoria in contraddittorio anche con il professionista, risultando in qualche modo quanto meno dubitabile la veridicità della sua affermazione di non aver mai intrattenuto relazione alcuna con la moglie del paziente anche con particolare riferimento al tempo degli accadimenti.

La vicenda appare peraltro caratterizzata da estrema gravità proprio in ragione della peculiare natura del rapporto psicologico che caratterizza la terapia psichiatrica ed il rapporto tra il medico ed il paziente.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato la deliberazione della commissione di non apertura del procedimento disciplinare appare frutto di una troppo superficiale ed erronea valutazione degli elementi probatori, risolvendosi sostanzialmente in una abdicazione dall'esercizio del potere disciplinare, che invece costituisce espressione di un potere dovere nell'interesse della dignità della professione e della tutela dell'interesse pubblico.

L'impugnata deliberazione va pertanto annullata in accoglimento del ricorso, con restituzione degli atti al Presidente dell'Ordine e alla Commissione per il riesame della fattispecie e per la riedizione del potere.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e rinvia al Presidente dell'Ordine e alla predetta Commissione per la riedizione del potere.

Spese compensate.

Dispone, a cura della Segreteria, l'oscuramento di tutti i dati contenuti nella presente decisione idonei ad identificare le persone coinvolte,

Così deciso in Roma nell'Adunanza del 17 gennaio 2024

IL PRESIDENTE e RELATORE



Antonio Pasca
15.02.2024 12:36:27
GMT+01:00

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente da

Deposito il

ANTONIO FEDERICI

Firmato digitalmente da

ANTONIO FEDERICI

O = Progetto CNS
Arubapec/Unical
C = IT
Data e ora della firma:
15/02/2024 13:11:00

O = Progetto CNS
Arubapec/Unical
C = IT
Data e ora della firma:
15/02/2024 13:10:13

